



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

PROCEDIMENTO R.G. C.A.F. N. 16/2025

(al quale sono stati riuniti i proc. nn. 17/2025 e 18/2025)

Nella seduta del 10 febbraio 2026 si è riunita – presso la Sede UITA in Roma, Viale Tiziano n. 74 – la Corte Federale d'Appello composta da:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Ersilia Trotta	Componente
Avv. Tommaso Pallavicini	Componente relatore

e ha deliberato la seguente

DECISIONE

relativamente ai reclami presentati dai Sigg.ri Giovanni Spoglianti, Aniello Oliva e Paolo Pollastri avverso la decisione R.G. n. 18/2025 emessa dal Tribunale Federale Unione Italiana Tiro a Segno il 10 novembre 2025 e pubblicata il 4 dicembre 2025 con la quale gli odierni Reclamanti, unitamente ad altri titolari di cariche o incarichi nella Sezione TSN di Milano, sono stati condannati alla sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per cinque anni (Spoglianti), un anno (Oliva) e due anni (Pollastri).

FATTO

I. Gli odierni Reclamanti sono stati deferiti al Tribunale Federale UITA perché venisse accertata la loro responsabilità disciplinare relativamente ad alcuni gravi fatti occorsi nella Sezione del TSN Milano.

II. E' doveroso premettere che l'odierno procedimento disciplinare segue cronologicamente un primo filone di contestazioni – ormai concluso – che aveva riguardato i componenti dell'organo direttivo del TSN di Milano, tra cui anche gli odierni Reclamanti, per gravi irregolarità denunciate dal Presidente del Collegio dei Probiviri della sezione milanese; procedimento conclusosi con decisione di questa Corte (decisione R.G. CAF n. 4/2025) di conferma delle sanzioni disciplinari comminate a vario titolo dal Tribunale Federale UITA.

III. Nelle more dell'espletamento delle indagini in merito ai fatti denunciati dal Probiviro sezionale, la UITA disponeva il commissariamento del TSN di Milano nominando Commissario Straordinario l'Avv. Filippo Giancola e incaricandolo di eseguire penetranti verifiche sulle attività amministrative, contabili e gestionali della Sezione per poterne poi riferire agli Organi centrali della Federazione.



IV. Dalle verifiche condotte dal Commissario straordinario, anche con il supporto di professionisti esterni, sono emerse diffuse irregolarità nella gestione economico-finanziaria e amministrativa, attribuite a condotte commissive e omissive poste in essere, a vario titolo, dagli organi sezionali e dai soggetti preposti al controllo. In particolare, sono state rilevate anomalie nell'utilizzo di risorse e beni della Sezione, carenze nei sistemi di controllo interno, irregolarità nella gestione delle casse e della contabilità, nonché incongruenze tra i dati di incasso e quelli contabilizzati. È stata inoltre riscontrata l'assenza di strumenti essenziali di tracciabilità e di riconciliazione contabile, con conseguente impossibilità di verificare la reale consistenza delle disponibilità finanziarie della Sezione di Milano.

V. L'odierno procedimento riguarda dunque le attività di indagine avviate dalla Procura Federale proprio su impulso della Relazione che il Commissario straordinario del TSN di Milano ha trasmesso alla Procura Federale il 16/1/2025 (poi integrata con successiva relazione del 12/5/2025), al cui esito la stessa Procura UITA, con atto di deferimento del 10/9/2025, ha contestato:

- al Sig. Giovanni Spoglianti:
 - (quale componente del Consiglio Direttivo del TSN di Milano nel periodo 2018-2021) di aver omesso di controllare e vigilare, nonché di predisporre sistemi di controllo tra cui "il registro di cassa contante" sulle modalità di gestione della cassa contanti sezionale, sulle modalità di gestione delle carte carburanti in dotazione alla Sezione e sui pagamenti pari a € 10.500,00 della sezione TSN di Milano per la iscrizione personale di Mario Berardinetti e Stefano Moreni al Circolo Navigli di Milano tra il 15/01/2019 e il 03/02/2023, così cagionando gravi danni finanziari alla Sezione (*cf.* capo di incolpazione **D**);
 - (quale componente del Consiglio Direttivo del TSN di Milano nel periodo 2021-2023) di aver omesso di controllare e vigilare, nonché di predisporre sistemi di controllo tra cui "il registro di cassa contante" sulle modalità di gestione della cassa contanti sezionale, sulle modalità di gestione delle carte carburanti in dotazione alla Sezione e sui pagamenti indebitamente effettuati in favore del Sig. Stefano Moreni (Segretario sezionale) e della moglie del Sig. Moreni, Sig.ra Alessandra Castagliuolo (*cf.* capo di incolpazione **E**);
 - (quale componente del Consiglio Direttivo del TSN di Milano dal 2023 e fino al commissariamento) di aver deliberato il pagamento di un compenso in favore di Mario Berardinetti di € 2.300,00 al mese per sette mesi nel 2024 (totale € 16.100,00) come "direttore sportivo" della Sezione TSN di Milano in difetto dei requisiti normativi, di aver consentito il rimborso a Mario Berardinetti per un



- viaggio a Coldrano (BZ) senza apparente motivazione istituzionale, per un totale di € 1.080,00, di cui € 780,00 tramite bonifico personale, di aver disposto o comunque consentito la vendita delle medaglie d'oro di proprietà della Sezione TSN di Milano nel 2024 omettendo di documentare la relativa operazione e il relativo corrispettivo che deve dunque ritenersi sottratto al patrimonio della Sezione e di aver omesso di corrispondere le quote associative per gli anni 2023 e 2024 (*cf.* capo di incolpazione **F**);
- (quale componente del Consiglio Direttivo del TSN di Milano nel periodo 2021-2023) di aver omesso di corrispondere le quote associative per gli anni dal 2021 al 2024 così cagionando gravi danni finanziari alla Sezione (*cf.* capo di incolpazione **H**);
 - (quale componente del Consiglio Direttivo del TSN di Milano dal 2018 e fino al commissariamento, relativamente al periodo di carica) di aver indebitamente deliberato il pagamento di un compenso all'ex Presidente sezionale Sig. Mario Berardinetti (pari ad € 199.066,96 per l'intero periodo 2016-2024), così cagionando gravi danni finanziari alla Sezione (*cf.* capo di incolpazione **L**);
- al Sig. Aniello Oliva:
- (quale componente del Consiglio Direttivo del TSN di Milano nel periodo 2021-2023) di aver omesso di controllare e vigilare, nonché di predisporre sistemi di controllo tra cui "il registro di cassa contante" sulle modalità di gestione della cassa contanti sezionale, sulle modalità di gestione delle carte carburanti in dotazione alla Sezione e sui pagamenti indebitamente effettuati in favore del Sig. Stefano Moreni (Segretario sezionale) e della moglie del Sig. Moreni, Sig.ra Alessandra Castagliuolo (*cf.* capo di incolpazione **E**);
 - (quale componente del Consiglio Direttivo del TSN di Milano nel periodo 2021-2023) di aver omesso di corrispondere le quote associative per gli anni dal 2021 al 2024 così cagionando gravi danni finanziari alla Sezione (*cf.* capo di incolpazione **H**);
 - (quale componente del Consiglio Direttivo del TSN di Milano dal 2018 e fino al commissariamento, relativamente al periodo di carica) di aver indebitamente deliberato il pagamento di un compenso all'ex Presidente sezionale Sig. Mario Berardinetti (pari ad € 199.066,96 per l'intero periodo 2016-2024), così cagionando gravi danni finanziari alla Sezione (*cf.* capo di incolpazione **L**);
- al Sig. Paolo Pollastri:



- (quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti del TSN di Milano nel periodo dal 17/11/2019 al 18/12/2019) di aver omesso di controllare e vigilare, nonché di predisporre sistemi di controllo tra cui “il registro di cassa contante” sulle modalità di gestione della cassa contanti sezionale, sulle modalità di gestione delle carte carburanti in dotazione alla Sezione e sui pagamenti pari a € 10.500,00 della sezione TSN di Milano per la iscrizione personale di Mario Berardinetti e Stefano Moreni al Circolo Navigli di Milano tra il 15/01/2019 e il 03/02/2023, così cagionando gravi danni finanziari alla Sezione (cfr. capo di incolpazione **D**);
- (quale componente del Consiglio Direttivo del TSN di Milano nel periodo 2021-2023 e quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti del TSN di Milano nel periodo dal 14/2/2021 al 17/3/2021) di aver omesso di controllare e vigilare, nonché di predisporre sistemi di controllo tra cui “il registro di cassa contante” sulle modalità di gestione della cassa contanti sezionale, sulle modalità di gestione delle carte carburanti in dotazione alla Sezione e sui pagamenti indebitamente effettuati in favore del Sig. Stefano Moreni (Segretario sezionale) e della moglie del Sig. Moreni, Sig.ra Alessandra Castagliuolo (cfr. capo di incolpazione **E**);
- (quale componente del Consiglio Direttivo del TSN di Milano dal 2023 e fino al commissariamento) di aver deliberato il pagamento di un compenso in favore di Mario Berardinetti di € 2.300,00 al mese per sette mesi nel 2024 (totale € 16.100,00) come “direttore sportivo” della Sezione TSN di Milano in difetto dei requisiti normativi, di aver consentito il rimborso a Mario Berardinetti per un viaggio a Coldrano (BZ) senza apparente motivazione istituzionale, per un totale di € 1.080,00, di cui € 780,00 tramite bonifico personale, di aver disposto o comunque consentito la vendita delle medaglie d’oro di proprietà della Sezione TSN di Milano nel 2024 omettendo di documentare la relativa operazione e il relativo corrispettivo che deve dunque ritenersi sottratto al patrimonio della Sezione e di aver omesso di corrispondere le quote associative per gli anni 2023 e 2024 (profilo quest’ultimo non contestato al Sig. Pollastri) (cfr. capo di incolpazione **F**);
- (quale componente del Consiglio Direttivo del TSN di Milano nel periodo 2021-2023) di aver omesso di corrispondere le quote associative per gli anni dal 2021 al 2024 così cagionando gravi danni finanziari alla Sezione (cfr. capo di incolpazione **H**);



- (quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti del TSN di Milano nel periodo dal 14/2/2021 al 17/3/2021) di aver omesso di vigilare sull'operato della Sezione del TSN di Milano e sull'operato dei rispettivi dipendenti, nonché sulla situazione finanziaria, sugli adempimenti agli obblighi civili, fiscali, previdenziali e statutari, sulla regolarità della documentazione contabile, così consentendo la commissione di una serie di violazioni ed improprio utilizzo di fondi sezionali principalmente da parte del Sig. Stefano Moreni e del Sig. Mario Berardinetti (cfr. capo di incolpazione **J**);
- (quale componente del Consiglio Direttivo del TSN di Milano dal 2018 e fino al commissariamento e quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti del TSN di Milano nel periodo dal 17/11/2019 al 18/12/2019, in entrambi i casi relativamente al periodo di carica) di aver indebitamente deliberato il pagamento di un compenso all'ex Presidente sezionale Sig. Mario Berardinetti (pari ad € 199.066,96 per l'intero periodo 2016-2024) e di aver omesso di rilevare l'illegittimità del compenso, così cagionando gravi danni finanziari alla Sezione (cfr. capo di incolpazione **L**).

VI. Avvenuta la costituzione delle parti dinanzi al Tribunale Federale UITAS e discusso il procedimento, con decisione del 10 novembre 2025 il Tribunale Federale ha accertato la responsabilità disciplinare, tra gli altri, dei tesserati Sig.ri Giovanni Spoglianti, Aniello Oliva e Paolo Pollastri comminando nei loro confronti la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per il periodo, rispettivamente, di cinque anni (Spoglianti), di un anno (Oliva) e di due anni (Pollastri).

VII. Nello specifico, il Tribunale Federale ha preliminarmente dichiarato prescritte tutte le violazioni commesse sino al 31 dicembre 2018 e, con riferimento ai capi A), D) ed E) (quest'ultimo limitatamente ai componenti del Consiglio Direttivo), ne ha dichiarato l'improcedibilità per violazione del *ne bis in idem* rispetto alle contestazioni che sono state oggetto del precedente procedimento disciplinare concluso con decisione n. 4/2025 di questa Corte. Nel merito, il Tribunale Federale UITAS, con specifico riferimento alle singole posizioni degli odierni Reclamanti, ha ritenuto:

- Giovanni SPOGLIANTI, responsabile per gli illeciti disciplinari a lui ascritti ai capi F) ed L) punto 1) - al capo H) e, ritenute sussistenti le circostanze aggravanti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e g) del Reg. Giust. UITAS, ha applicato al predetto la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni cinque;



- o OLIVA Aniello, responsabile per l'illecito disciplinare a lui ascritto al capo H) e, ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del Reg. Giust. UITA, ha applicato al predetto la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni uno;
- o Paolo POLLASTRI, responsabile per gli illeciti disciplinari a lui ascritti ai capi F) ed H), così riunite le contestazioni, – al capo L) e, ritenute applicabili le circostanze attenuanti di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) e c) del Reg. Giust. UITA in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e g) del Reg. Giust. UITA, ha applicato al predetto la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per la durata di anni 2.

VIII. Avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale UITA, il Sig. Giuseppe Spoglianti, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Carlo Maria Magnoni, ha proposto reclamo in data 18/12/2025 (assunto al protocollo della UITA n. 9988 del 22/12/2025) chiedendo la propria assoluzione o in subordine l'applicazione della sanzione dell'avvertimento-diffida o, in ulteriore subordine, la riduzione della durata della sospensione disposta dal Tribunale Federale UITA.

A sostegno delle proprie domande il Sig. Spoglianti ha formulato i seguenti motivi:

- 1)** Errata valutazione delle prove e difetto di istruttoria - violazione dei diritti di difesa degli incolpati e del principio del contraddittorio - necessità di una consulenza tecnica d'ufficio;
- 2)** Violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla percezione di compensi da parte del Presidente, dello Statuto Sezionale e del d.lgs. n. 36/2021 – errata e/o omessa valutazione delle prove - difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, inadeguatezza, perplessità e contraddittorietà della motivazione - Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 117/2017;
- 3)** Ingiustizia manifesta e sproporzione della sanzione.

Il reclamo del Sig. Spoglianti è stato registrato con il RGN CAF n. 16/2025.

IX. Contro la medesima decisione del Tribunale Federale UITA ha poi proposto reclamo anche il Sig. Aniello Oliva, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Iosca, con atto presentato in data 18 dicembre 2025 (assunto al protocollo della UITA n. 10000 del 22/12/2025), chiedendo la propria assoluzione ovvero la riduzione della sanzione ai minimi concedibili e comunque non superiore al mese.

A sostegno delle proprie domande il Sig. Oliva ha formulato i seguenti motivi:

- 1)** Erronea affermazione di "grave danno" in quanto l'omesso pagamento riguarda € 45 annui (per due anni nel caso del Sig. OLIVA per un totale di € 90) e il danno è stato integralmente ristorato mediante versamento successivo comprensivo di interessi;
- 2)** Errata qualificazione



della condotta come “volontaria” in quanto la decisione del Tribunale presume il dolo che però non può ritenersi integrato stante l’affidamento su prassi consolidata, le indicazioni della segreteria sezionale e l’interpretazione condivisa dello Statuto sezionale; **3)** Omessa valutazione dell’elemento psicologico in quanto il Tribunale si limita all’interpretazione dell’art. 43, co. 7, Statuto sezionale; **4)** Incongruità e sproporzione della sanzione in quanto la sospensione di un anno è eccessiva rispetto al fatto (due annualità non versate, poi sanate) e disallineata rispetto a quanto sanzionato dal Tribunale Federale in vicende analoghe; **5)** Illegittima applicazione dell’aggravante ex art. 10, co. 1, lett. a) in quanto l’aggravante (abuso di potere/violazione dei doveri) è ritenuta incompatibile con l’assenza di dolo e comunque non adeguatamente motivata.

Il reclamo del Sig. Oliva è stato registrato con il RGN CAF n. 17/2025.

X. Contro la medesima decisione del Tribunale Federale UITA ha infine proposto reclamo anche il Sig. Paolo Pollastri, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Cordedda, con atto presentato in data 19 dicembre 2025 (assunto al protocollo della UITA n. 9999 del 22/12/2025), chiedendo la propria assoluzione ovvero la riduzione della sanzione ai minimi concedibili e comunque non superiore al mese.

A sostegno delle proprie domande il Sig. Pollastri ha formulato i seguenti motivi:

1) In via preliminare, violazione del principio del ne bis in idem per duplicazione dello scrutinio per fatti già coperti da giudizio disciplinare; **2)** Erroneità del giudizio di responsabilità disciplinare per travisamento dei fatti e carenza delle prove; **3)** Violazione dei principi di colpevolezza, ragionevolezza e proporzionalità nell’applicazione della sanzione disciplinare; disparità di trattamento; violazione degli artt. 13 e 14 del Regolamento di Giustizia UITA.

Il reclamo del Sig. Pollastri è stato registrato con il RGN CAF n. 18/2025.

XI. Con separati provvedimenti del 22 dicembre 2025, il Presidente della Corte Federale d’Appello ha fissato l’udienza per l’esame di tutti e tre i reclami per il giorno 15 gennaio 2026 assegnando alle parti termine fino a 3 giorni prima della suddetta udienza per il deposito telematico di eventuali memorie e nominando componenti del Collegio gli Avv. Ersilia Trotta e Tommaso Pallavicini, quest’ultimo anche quale relatore per tutti i procedimenti.

XII. Si è costituita in giudizio la Procura Federale UITA in persona del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi il quale, con memoria difensiva unica del 12 gennaio 2026, ha chiesto il rigetto dei tre reclami.

XIII. All’udienza del 15 gennaio 2026 il Collegio ha dato corso alla trattazione separata dei tre procedimenti. I procuratori dei Reclamanti (e le parti personalmente per i procedimenti RG CAF n. 17/2025 e n. 18/2025) e il Procuratore Federale UITA hanno discusso i rispettivi



procedimenti come da verbali di udienza, ciascuno riportandosi per le conclusioni ai propri scritti difensivi e senza opposizione all'eventuale riunione dei tre distinti procedimenti aventi ad oggetto la medesima decisione.

All'esito di ciascuna udienza il Collegio si è riservato la decisione.

XIV. Con separate Ordinanze del 15 gennaio 2026 il Collegio, verificata la sussistenza dei presupposti per la riunione dei procedimenti R.G. CAF n. 17/2025 e 18/2025 al procedimento R.G. CAF n. 16/2025, ne ha disposto la riunione rinviando la trattazione dei procedimenti riuniti all'udienza del 10 febbraio 2025, concedendo alle parti termine fino alle ore 12:00 del 5 febbraio 2026 per il deposito di brevi note conclusive.

XV. Nel termine assegnato hanno depositato note conclusive le parti, ad eccezione del Sig. Aniello Oliva. Nello specifico, il Sig. Giovanni Spoglianti ha insistito sull'erroneità della decisione impugnata per difetto di istruttoria e per violazione del principio del contraddittorio, evidenziando la mancanza di terzietà dei consulenti del Commissario Giudiziale e ribadendo la necessità di una CTU. Il Sig. Spoglianti ha inoltre contestato l'impostazione della Procura in punto di onere della prova, richiamando la natura accusatoria del procedimento disciplinare e il principio di presunzione di non colpevolezza. Il Sg. Paolo Pollastri ha invece ribadito di essersi astenuto sulla deliberazione relativa all'incarico all'ex. Presidente Berardinetti (come già riferito al Collegio personalmente in sede di udienza 15 gennaio 2026), rilevando la disparità di trattamento che in caso di conferma della decisione del Tribunale sul punto si determinerebbe rispetto ad analoga posizione già valutata in primo grado. Il sig. Pollastri ha inoltre sostenuto la regolarità dei versamenti associativi e, in generale, l'assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare una responsabilità personale. La Procura Federale, per contro, si è riportata alle difese già svolte e ha insistito per la reiezione dei reclami

XVI. All'udienza del 10 febbraio 2026 il Collegio ha dato ulteriore corso ai procedimenti riuniti. Come da verbale di udienza, hanno preso parte alla discussione i procuratori dei Reclamanti, Avv.ti Magnoni (per il Sig. Spoglianti), l'Avv. Iosca (per il Sig. Oliva, presente anche personalmente) e l'Avv. Cordedda (per il Sig. Pollastri, presente anche personalmente). Per la Procura Federale UITA è comparso il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi. Come da verbale di udienza tutti i procuratori delle parti si sono riportati ai propri scritti difensivi e hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

XVII. All'esito della discussione e della conseguente Camera di Consiglio il Collegio, esaminati tutti gli atti pervenuti, ha pronunciato la presente decisione.

MOTIVI

1. Sul Reclamo R.G. CAF n. 16/2025.



1.1 Il Tribunale Federale UITA ha ritenuto il Sig. Giovanni Spoglianti responsabile per specifiche condotte poste in essere quale componente del Consiglio Direttivo del TSN di Milano, non coperte da giudicato o prescrizione.

In estrema sintesi, il Tribunale Federale ha ritenuto provato che il Sig. Spoglianti ha concorso: (i) alla deliberazione di un compenso in favore dell'ex Presidente sezionale in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale e in modo sproporzionato rispetto ad un incarico di "Direttore Sportivo" che si ritiene sia mai stato ricoperto nei fatti dall'ex Presidente, così realizzando un'indebita distribuzione indiretta di utili; (ii) all'autorizzazione o comunque al consenso a rimborsare spese in favore dell'ex Presidente sezionale ritenuti privi di giustificazione istituzionale; (iii) alla dismissione di beni della Sezione senza adeguata deliberazione formale e senza tracciabilità dell'operazione; (iv) all'omesso versamento delle quote associative per le annualità di riferimento, in violazione degli obblighi statutari.

Tali condotte sono state valutate dal Tribunale Federale UITA come disciplinarmente rilevanti, in quanto espressione di una gestione non conforme ai doveri derivanti dalla carica ricoperta e lesiva dei principi di correttezza, lealtà e rispetto delle regole federali.

Su tali basi, il Tribunale Federale UITA ha quindi ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare del Sig. Spoglianti e ha quindi irrogato la sanzione di 5 anni di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale.

1.2 Ciò premesso, con un primo ed articolato motivo di reclamo il Sig. Spoglianti contesta la decisione del Tribunale Federale UITA per essersi conformata in modo acritico alla Relazione del Commissario straordinario, e segnatamente alle risultanze dei suoi consulenti, senza disporre una CTU, senza garantire adeguato contraddittorio e senza rilevare i profili di inopportunità (per assenza di terzietà) degli incarichi che lo stesso Commissario aveva ritenuto conferire ai suoi ausiliari per relazionare sulle vicende amministrativo-contabili del TSN di Milano.

Il Collegio ritiene il motivo infondato.

Il Tribunale Federale UITA ha infatti correttamente fondato la decisione su un compendio probatorio documentale articolato, costituito dalle relazioni del Commissario Straordinario e dei suoi consulenti incaricati.

Ebbene, tali elementi devono considerarsi pienamente utilizzabili nel giudizio disciplinare e sono stati legittimamente posti a base del convincimento del Tribunale posto che nessun valido e concreto elemento a confutazione degli accertamenti condotti dal Commissario straordinario è mai stato prodotto in giudizio dal Reclamante.



Peraltro, dall'esame degli atti di indagine, risulta che l'odierno Reclamante ha persino potuto accedere all'intero compendio documentale e svolgere deduzioni difensive; sicché, nemmeno può essere adombrato alcun profilo di difetto di contraddittorio.

Quanto alla dedotta necessità di una consulenza tecnica d'ufficio, il Collegio osserva che le deduzioni del Reclamante sul punto si risolvono in una contestazione meramente assertiva e priva di effettivo supporto probatorio. Del resto, gli unici elementi prospettati attengono, da un lato, ad asseriti profili di "inopportunità" nella scelta dei consulenti incaricati dal Commissario Straordinario, dedotti in modo generico e non dimostrati; mentre dall'altro, a presunti errori o incongruenze delle relazioni tecniche che riguardano aspetti contabili e gestionali, tuttavia, estranei ai capi di imputazione per i quali il Reclamante è stato ritenuto responsabile.

Tali rilievi, anche a volerli ipoteticamente considerare, non incidono in alcun modo sui presupposti fattuali e giuridici posti a fondamento della decisione nei confronti dell'odierno Reclamante, né risultano idonei a inficiare la motivazione relativa alle condotte a lui direttamente ascritte.

Fermo comunque restando, come peraltro già accennato, che il Reclamante nemmeno si è incaricato di produrre una relazione tecnica di parte o un'analisi alternativa idonea a contrastare nel merito le conclusioni raggiunte dal Commissario straordinario e dai suoi ausiliari.

1.3 Con un secondo ed articolato motivo di reclamo, il Sig. Spoglianti contesta la decisione del Tribunale Federale UITA nella parte in cui ha ravvisato una sua responsabilità disciplinare in relazione alla decisione assunta nel Consiglio Direttivo del 10 febbraio 2022 di riconoscimento di emolumenti all'ex Presidente sezionale per l'attività di Direttore Sportivo. A tal riguardo, contesta il Reclamante che la decisione del Tribunale Federale non avrebbe correttamente valutato il quadro normativo di riferimento che a suo dire escluderebbe profili di incompatibilità tra la carica di Presidente di un'ASD e la titolarità di un contratto di lavoro sportivo o non sportivo.

Il Reclamante contesta inoltre che l'eventuale inadempimento dell'ex Presidente alle prestazioni di Direttore Sportivo giammai avrebbero potuto determinare una responsabilità in capo a chi ha concorso a conferire originariamente quell'incarico.

Il Collegio ritiene infondato che anche questo profilo di censura.

Al riguardo, si deve osservare che il Tribunale Federale UITA non ha basato la responsabilità disciplinare del Sig. Spoglianti solamente su un astratto divieto assoluto di percezione di emolumenti da parte del Presidente di un sodalizio sportivo; bensì ha ritenuto disciplinarmente rilevante la concreta erogazione di compensi deliberati dal Consiglio



Direttivo in favore del Presidente sezionale, in assenza dei presupposti sostanziali idonei a renderli leciti.

In altre parole, la decisione del Tribunale Federale UITA ha accertato che il compenso veniva formalmente giustificato quale corrispettivo per un incarico di “Direttore Sportivo”, ma che tale incarico, in concreto, non risultava essere mai stato effettivamente svolto, secondo quanto emergente dagli atti acquisiti al fascicolo e in particolare dalla ricostruzione contenuta nella relazione del Commissario Straordinario.

In tale relazione, il Commissario straordinario dava infatti espressamente conto della circostanza che i dipendenti della Sezione avrebbero riferito che l'ex Presidente non aveva svolto incarichi diversi da quello presidenziale, sicché la figura del “Direttore Sportivo” risultava meramente nominale e funzionale a legittimare compensi non dovuti.

Tale punto costituisce un elemento decisivo della ricostruzione del Tribunale Federale UITA poiché non si tratta di valutare l'astratta compatibilità tra carica gratuita e compenso per attività diversa, quanto piuttosto di constatare che, nel caso concreto, la retribuzione veniva riconosciuta in difetto dell'attività effettivamente svolta, e quindi in assenza di una reale prestazione ulteriore e distinta rispetto alla funzione istituzionale.

Peraltro, sul punto, il Reclamante si è limitato a prospettare una diversa lettura normativa, ma non ha prodotto alcun elemento probatorio idoneo a smentire l'accertamento del Tribunale Federale UITA circa la mancata esecuzione dell'attività di Direttore Sportivo da parte dell'ex Presidente.

Non convince, inoltre, l'affermazione del Reclamante secondo cui, anche a voler ammettere la mancata esecuzione dell'attività di Direttore Sportivo dell'ex Presidente, ciò non inciderebbe sulla legittimità delle delibere consiliari, trattandosi al più di un inadempimento imputabile esclusivamente all'ex Presidente sezionale.

Ebbene, la tesi proposta dal Reclamante trascura la circostanza che la deliberazione del Consiglio Direttivo del 10 febbraio 2022 non rappresenta un episodio isolato, bensì si colloca in un percorso deliberativo in continuità con il passato, in cui il Consiglio Direttivo del 2022 ha di fatto dato prosecuzione a scelte già adottate negli anni precedenti, mantenendo in vita un assetto nel quale l'incarico di “Direttore Sportivo” risultava verosimilmente funzionale a riconoscere un emolumento al Presidente sezionale.

In tale contesto, risulta del tutto implausibile sostenere che i componenti del Consiglio Direttivo - e segnatamente quelli che rivestivano tale ruolo anche prima del 2022, come il Reclamante - non fossero in grado di cogliere la reale natura dell'operazione, né di percepire che la deliberazione stava perpetuando un meccanismo già strutturato e ripetuto nel tempo.



Ne consegue che la responsabilità disciplinare del Reclamante non può essere derubricata a mera questione contrattuale successiva (i.e. “inadempimento del Presidente”), poiché il nucleo della contestazione affrontata e risolta dal Tribunale Federale UITA riguarda la consapevole prosecuzione di un sistema deliberativo che consentiva, attraverso un incarico formalmente diverso, l’attribuzione di un vantaggio economico al soggetto apicale che, da quanto acquisito in sede procedimentale, non risultava aver mai svolto l’incarico di Direttore Sportivo.

Proprio la continuità delle Delibere del Consiglio Direttivo (2018-2022) rafforza quindi l’accertamento compiuto dal Tribunale Federale UITA, rendendo ancor più evidente che non si è in presenza di un mero “contratto non eseguito”, ma di una scelta gestionale consiliare, reiterata, consapevole e pertanto disciplinarmente rilevante.

1.4 Con il secondo motivo di reclamo, ma sotto un differente profilo, il Sig. Spoglianti contesta la decisione del Tribunale Federale UITA nella parte in cui ha ritenuto provata la sua responsabilità disciplinare in relazione alla vicenda della vendita dell’oro risultante dalla fusione delle medaglie del TSN di Milano. Al riguardo, il Reclamante sostiene di non aver saputo mai nulla della fusione dell’oro e di essersi occupato esclusivamente della successiva vendita dei lingotti; vendita che, tuttavia, differentemente da quanto accertato dal Tribunale Federale UITA, sarebbe avvenuta in piena trasparenza e a cui sarebbero seguite tutte le opportune attività di contabilizzazione.

Anche con riferimento a questo profilo di censura, il Collegio ritiene di dover pervenire alla conferma della decisione del Tribunale Federale UITA.

Dalle risultanze del procedimento disciplinare, ma anche dal contegno tenuto dal Reclamante stesso in tutti i successivi atti difensivi, risulta pacifico che lo stesso abbia partecipato alla fase della vendita dell’oro, persino assumendo il ruolo di intermediario e mettendosi a disposizione dell’ex Presidente per individuare soggetti interessati all’acquisto. Dunque, nella sua veste di Consigliere del direttivo del TSN di Milano, il Reclamante non ha avuto alcuna remora a partecipare all’attività di vendita dell’oro delle medaglie del TSN di Milano, concorrendo quindi nelle violazioni contestate che secondo il Tribunale Federale UITA non riguardano soltanto la trasparenza e la tracciabilità dell’operazione di fusione delle medaglie e della successiva vendita dell’oro [che pure, a giudizio di questo Collegio, sussistono, non potendo la mera fattura assolvere a tutti gli altri adempimenti che una scelta del genere richiede per potersi ritenere legittimamente assunta nell’ambito di un sodalizio sportivo], ma attengono soprattutto alla circostanza di aver privato il TSN di Milano di un valore storico e identitario, quali indubbiamente sono ed esprimono le medaglie d’oro conseguite dal TSN di Milano.



In questo senso, la responsabilità del Sig. Spoglianti è senza dubbio da riconnettere all'essersi adoperato per finalizzare un'operazione certamente biasimevole come quella di cancellare i valori identitari del TSN di Milano; valori che non possono considerarsi appannaggio di singoli e che esprimono - nel tempo - il riconoscimento dell'impegno, dell'identità, della credibilità e dell'immagine di un sodalizio sportivo.

1.5 E' invece meritevole di accoglimento il reclamo del Sig. Spoglianti con riferimento alle restanti imputazioni contestate, ovvero all'aver consentito il rimborso delle spese dell'ex Presidente per il viaggio a Coldrano e per l'omesso versamento delle quote associative.

Quanto al rimborso delle spese ottenuto dall'ex Presidente sezionale per un viaggio a Coldrano, il Collegio ritiene che effettivamente la motivazione assunta dal Tribunale Federale UITA sconti un certo grado di carenza, avendo mancato di individuare in che modo il Reclamante avrebbe concorso a tale violazione.

Sul punto quindi il reclamo deve essere accolto, posto che peraltro dagli atti dell'indagine non emergono elementi che possano ritenere configurabile una responsabilità disciplinare del Reclamante; né le difese della Procura Federale UITA hanno offerto elementi tali da ritenere con certezza un concorso del Reclamante all'illecito disciplinare contestato con l'atto di deferimento.

Quanto poi all'omesso versamento da parte del Sig. Spoglianti delle quote associative di adesione al TSN di Milano, il Collegio ritiene che - pur rappresentando astrattamente la specifica condotta un illecito disciplinare - nel caso di specie sussistano valide ragioni per escluderne l'imputabilità nei confronti del Reclamante.

Vi è infatti che l'aver confidato in una prassi consolidata nella sezione milanese, in una non univoca interpretazione dell'art. 43 c.7 dello Statuto sezionale (anche rispetto all'apporto e contributo che i Consiglieri sezionali spesso garantiscono al sodalizio), nonché l'esiguità degli importi in contestazione e l'assenza di conseguenze concrete dei mancati pagamenti in questione sull'ordinato svolgimento della vita associativa e dei suoi organi, inducono nel caso di specie il Collegio a circoscrivere l'addebito alla stregua di una mera irregolarità insuscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.

1.6 In conclusione, il reclamo proposto dal Sig. Spoglianti è parzialmente da accogliere, conseguendone nei suoi confronti la parziale riforma della decisione del Tribunale Federale UITA e la rideterminazione - tenuto conto della gravità delle condotte e di tutte le altre circostanze - della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale in 3 anni, in luogo di quella di 5 anni disposta dal Tribunale Federale UITA.

*

2. Sul Reclamo R.G. CAF n. 17/2025.



2.1 Il Tribunale Federale UITA ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità disciplinare del Sig. Aniello Oliva per le condotte di cui al capo H), consistenti nell'aver omesso di corrispondere - quale componente del Consiglio Direttivo del TSN di Milano nel periodo 2021/2023 - le quote associative di iscrizione al TSN di Milano per gli anni dal 2021 al 2024.

2.2 Con un unico articolato motivo di reclamo, il Sig. Oliva ha contestato la decisione del Tribunale Federale UITA sostenendo di aver rivestito la carica di consigliere solo nel periodo gennaio 2022 - giugno 2023, oltre ad escludere che l'omissione potesse qualificarsi come condotta volontaria e disciplinarmente rilevante, atteso che inoltre si sarebbe uniformato ad una prassi interna consolidata, ritenuta legittima anche alla luce dell'art. 43, comma 7, dello Statuto sezionale e delle indicazioni ricevute in Sezione, senza che gli fosse mai stata segnalata alcuna irregolarità. Il Reclamante ha inoltre evidenziato l'esiguità dell'importo contestato, dichiarando di aver successivamente provveduto al pagamento degli arretrati con interessi ed ha quindi censurato la decisione anche sotto il profilo del difetto di proporzionalità nonché per l'erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del Reg. Giust. UITA.

2.3 Il Collegio, analogamente a quanto appena affermato con riferimento al reclamo presentato dal Sig. Spoglianti, ritiene le censure proposte dal Sig. Oliva meritevoli di positivo apprezzamento.

Vi è infatti che l'aver confidato in una prassi consolidata nella sezione milanese, in una non univoca interpretazione dell'art. 43 c.7 dello Statuto sezionale (anche rispetto all'apporto e contributo che i Consiglieri sezionali spesso garantiscono al sodalizio), nonché l'esiguità degli importi in contestazione e l'assenza di conseguenze concrete dei mancati pagamenti in questione sull'ordinato svolgimento della vita associativa e dei suoi organi, inducono nel caso di specie il Collegio a circoscrivere l'addebito alla stregua di una mera irregolarità insuscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.

L'accoglimento della censura assorbe ogni altra contestazioni che sul punto ha proposto il Reclamante.

2.4 Alla luce di quanto esaminato, e assorbite le restanti censure sollevate dal Reclamante, il Collegio ritiene che la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale comminata al Sig. Oliva vada annullata e che, in riforma della decisione del Tribunale Federale UITA, il Sig. Oliva venga prosciolto da ogni addebito.

*

3. Sul Reclamo R.G. CAF n. 18/2025.

3.1 Il Tribunale Federale UITA ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità disciplinare del Sig. Paolo Pollastri per le condotte di cui capi F, H e L-prima parte, limitatamente alla



partecipazione all'adozione della delibera n. 4/2022 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore Sportivo all'ex Presidente Mario Berardinetti a fronte di un compenso annuo di € 27.600,00 in violazione delle norme che prevedono la gratuità della carica ricoperta e non avendo lo stesso ex Presidente mai assolto alla funzione di Direttore Sportivo.

3.2 Con tre articolati motivi di reclamo, il Sig. Paolo Pollastri ha preliminarmente eccepito la violazione del principio del ne bis in idem posto che, per la medesima vicenda relativa alla gestione del TSN Milano, nel precedente procedimento R.G.T.F. n. 16/2024 – confermato in appello – si sarebbe formato giudicato circa la sua estraneità agli addebiti principali, sicché le nuove contestazioni risulterebbero in larga parte un duplicato e comunque riconducibili al medesimo impianto fattuale. Nel merito, il Sig. Pollastri ha sostenuto di essere stato ratificato quale consigliere solo in data 7 febbraio 2022 e di non poter rispondere di prassi e deliberazioni risalenti al periodo precedente, contestando in particolare di aver contribuito al conferimento e alla remunerazione dell'incarico di Direttore Sportivo a favore dell'ex Presidente Berardinetti, deducendo di essersi astenuto nella seduta del 10 febbraio 2022 e lamentando l'assenza di prova circa una sua adesione alla delibera. Il Reclamante ha inoltre evidenziato errori ricostruttivi e travisamenti nella decisione impugnata, anche in relazione al non chiaro proscioglimento rispetto al contestato rimborso spese all'ex Presidente, alla vicenda commerciale legata alle medaglie del TSN di Milano e, sotto il profilo della quantificazione della sanzione in concreto comminata, ai pagamenti delle quote associative.

3.3 Quanto alla questione preliminare sollevata dal Reclamante, il Collegio ritiene che la stessa debba essere rigettata in considerazione della circostanza – pacifica in atti – che tutti i capi di incolpazione per i quali il Tribunale Federale UITTS ha ritenuto doversi procedere (e dai quali sono scaturiti gli accertamenti di responsabilità disciplinare qui in discussione) rappresentano circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle che furono oggetto della denuncia del Presidente del Collegio dei probiviri e da cui poi è scaturita la decisione definitiva di questo Collegio n. 4/2025. Nello specifico, e come peraltro correttamente rilevato anche dalla Procura Federale UITTS, nel caso odierno non si fa questione di contestazioni ai Consiglieri sezionali per “omessa vigilanza”, quanto piuttosto per condotte attive aventi ad oggetto fatti ulteriori e diversi dalle condotte appropriate di € 80.000,00 oggetto del precedente procedimento.

3.4 Quanto ai motivi di merito, il reclamo del Sig. Pollastri merita invece di essere accolto con riferimento alle contestazioni F e L-prima parte in quanto, analogamente al favorevole accertamento che il Tribunale Federale UITTS ha svolto in relazione alla posizione del Sig. Oliva (che ha dichiarato di essersi astenuto dalla votazione della deliberazione n. 4/2022 del 10 febbraio 2022), rispetto alla sicura rilevanza delle violazioni disciplinari discendenti dal



concorso nella votazione dell'incarico conferito all'ex Presidente quale "Direttore Sportivo", nel caso di specie e in relazione al Reclamante deve prevalere la propria dichiarazione di astensione dalla votazione del 10 febbraio 2022, peraltro confermata dinanzi a questo Collegio in occasione dell'udienza del 15 gennaio 2026.

Infatti, in difetto di prove o elementi indiziari contrari, la circostanza che il Sig. Pollastri abbia assunto la carica di consigliere regionale solamente il 7 febbraio 2022, ossia 3 giorni prima della votazione incriminata (circostanza pacifica in atti), in uno alla generica ed impersonale dichiarazione che *"I Consiglieri deliberano a maggioranza"* riportata nel verbale di seduta del Consiglio Direttivo del 10 febbraio 2022, fa ritenere più che plausibile che analogo contegno l'abbia tenuto anche l'odierno Reclamante, ovvero che lo stesso si sia astenuto analogamente a quanto fatto dall'altro neo-consigliere Sig. Oliva.

Di qui l'estensione anche nei confronti del Sig. Pollastri delle condivisibili considerazioni svolte dal Tribunale Federale UITA nei confronti del Sig. Oliva.

L'accoglimento della censura assorbe ogni altra contestazioni che sul punto ha proposto il Reclamante.

3.5 Il Collegio ritiene inoltre che le motivazioni della decisione del Tribunale Federale UITA escludano un qualsiasi coinvolgimento in termini di responsabilità del Sig. Pollastri in merito al rimborso spese all'ex Presidente per il viaggio a Coldrano e per la fusione delle medaglie del TSN di Milano e successiva vendita dell'oro.

Sicché il Collegio, pur potendo esimersi dal pronunciarsi sui motivi proposti condizionatamente dal Reclamante, ritiene in ogni caso che la responsabilità del Reclamante sul punto vada espressamente esclusa per assenza di una condotta del Sig. Pollastri, così come correttamente ha concluso anche il Tribunale Federale UITA.

3.6 Più complessa è la questione del pagamento delle quote di iscrizione al TSN di Milano. Infatti, la decisione del Tribunale Federale UITA, pur riconoscendo in motivazione l'esclusione di responsabilità di Pollastri, nella parte relativa alle circostanze attenuanti, ma soprattutto nel PQM, ha indicato la responsabilità del Sig. Pollastri anche con riferimento al capo H).

Tuttavia, ritiene il Collegio che sia pacifica sul punto l'esclusione di responsabilità del Sig. Pollastri se non altro alla luce di quanto espressamente riportato nella parte motiva della decisione del Tribunale Federale, laddove si legge *"(...) Da ciò consegue che la volontaria omissione del pagamento della quota di spettanza del TSN Milano dal 2021 al 2024, concreta violazione a rilevanza disciplinare dell'ex Presidente e di tutti e Consiglieri, con eccezione del solo POLLASTRI Paolo, in carica dal 2021, che ha provveduto a riversare le quote omesse (...)"* (cfr. pag. 39 della decisione del Tribunale Federale UITA del 10/11/2025), dovendosi



riformare sul punto la decisione del Tribunale Federale UITA in accoglimento del 3° motivo di reclamo per insussistenza della violazione nei confronti del Reclamante; fermo in ogni caso che – come per i Reclamanti Sig.ri Spoglianti e Oliva – tale condotta nella specie non è nemmeno idonea a denotare una violazione sanzionabile disciplinarmente.

3.7 Alla luce di quanto esaminato, e assorbite le restanti censure sollevate dal Reclamante, il Collegio ritiene che la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale comminata al Sig. Pollastri vada annullata e che, in riforma della decisione del Tribunale Federale UITA, il Sig. Pollastri venga prosciolto da ogni addebito.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Federale UITA:

- Accoglie parzialmente il reclamo n. 16/2025 proposto dal Sig. Giovanni Spoglianti e, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale UITA R.G. T.F. n. 18/2025 del 10 novembre 2025, irroga al Sig. Giovanni Spoglianti la sanzione della sospensione di 3 (tre) anni da ogni attività sportiva e sociale;
- Accoglie il reclamo n. 17/2025 proposto dal Sig. Aniello Oliva e, in riforma della decisione del Tribunale Federale UITA R.G. T.F. n. 18/2025 del 10 novembre 2025, annulla la sanzione comminata nei suoi confronti, prosciogliendo il Sig. Aniello Oliva da ogni addebito;
- Accoglie il reclamo n. 18/2025 proposto dal Sig. Paolo Pollastri e, in riforma della decisione del Tribunale Federale UITA R.G. T.F. n. 18/2025 del 10 novembre 2025, annulla la sanzione comminata nei suoi confronti, prosciogliendo il Sig. Paolo Pollastri da ogni addebito.

Spese compensate.

Incarica la Segreteria di comunicare la presente decisione alle Parti e all'Ufficio del Procuratore Federale UITA, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma in data 10 febbraio 2026.

Il Presidente

Avv. Bernardo De Stasio

Il componente

Avv. Ersilia Trotta

Il componente Relatore

Avv. Tommaso Pallavicini